

L'INPS, con circolare n. 12 del 2 febbraio 2006, ha disciplinato gli sgravi contributivi pari al 100% di quelli previsti per gli apprendisti in favore delle agenzie di somministrazione che assumono, negli anni 2005 e 2006, lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

Circolare dell'INPS numero 12 del 2-2-2006

OGGETTO: Art. 13, c. 2, lett. c) del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80. Agevolazioni contributive per la ricollocazione di particolari categorie di lavoratori.

SOMMARIO: *Modalità operative per la fruizione degli incentivi introdotti dall'art. 13, c. 2, lett. c) del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80.*

Il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni in legge 14 maggio 2005, n. 80 (1) - recante "*disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale*" - ha introdotto tra l'altro, all'art. 13, una rilevante serie di incentivi diretti a favorire la ricollocazione di particolari categorie di lavoratori.

In sintesi, il comma 2, lett. c) (allegato 1) dispone l'estensione delle agevolazioni contributive già previste dalla legge n. 223/1991, ovvero dall'art. 8, c. 9, della legge n. 407/1990 e dall'art. 4, c. 3, della legge n. 236/1993 alle ipotesi di assunzione di soggetti collocati in mobilità ovvero in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi di specifiche disposizioni di legge.

Con la presente circolare si illustrano le suddette ipotesi e si forniscono le modalità operative necessarie per la concreta applicazione degli incentivi introdotti dalla disposizione in oggetto.

1. Agevolazioni per l'assunzione dei lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'art. 1, c. 155, della legge n. 311/2004.

In primo luogo, il citato art. 13 prevede agevolazioni per l'assunzione di lavoratori collocati in mobilità, anche in deroga alla vigente normativa, ai sensi dell'art. 1, c. 155, della legge n. 311/2004 (allegato 2).

Al datore di lavoro che assuma i lavoratori sopra individuati si applicano i benefici contributivi di cui agli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, c. 9, della legge n. 223/1991.

Per espressa previsione di legge, le agevolazioni competono anche nelle ipotesi di somministrazione di lavoro, nel qual caso, in considerazione della finalità precipua di favorire il reinserimento del lavoratore, beneficiario finale dell'agevolazione sarà l'utilizzatore, come sottolineato dalla norma, seppure a fruire direttamente del beneficio contributivo sarà l'agenzia di somministrazione, quale destinatario dell'obbligazione contributiva ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 276/2003, che avrà l'obbligo di trasferire il beneficio a favore dell'utilizzatore.

Nel dettaglio, le agevolazioni previste sono quindi le seguenti:

- contribuzione a carico del datore di lavoro pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni nell'ipotesi di assunzione a termine per un periodo non superiore a dodici mesi (art. 8, c. 2);
- ulteriori dodici mesi di beneficio, come sopra descritto, nel caso in cui il contratto a termine venga trasformato, nel corso del suo svolgimento, a tempo indeterminato (art. 8, c. 2);
- contribuzione a carico del datore di lavoro pari, per i primi diciotto mesi, a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni nell'ipotesi di assunzione a tempo indeterminato (art. 25, c. 9);
- contributo mensile, pari al cinquanta per cento della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, a favore del datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato (anche attraverso la trasformazione di un contratto a termine - art. 8, c. 4).

Le modalità operative per la fruizione dei benefici sopra illustrati sono descritte al punto 7) della presente circolare.

2. Agevolazioni per l'assunzione dei lavoratori posti in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi di disposizioni particolari.

L'art. 13 in commento prevede, inoltre, agevolazioni per l'assunzione di lavoratori

posti in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi delle seguenti previsioni di legge:

- a) art. 1, c. 155, della legge n. 311/2004 (allegato 2);
- b) art. 1, c. 1, del D.L. 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni nella legge 3 dicembre 2004, n. 291 (allegato 3);
- c) art. 1, c. 5, della legge n. 223/1991 (allegato 4).

Ai lavoratori sopra specificati - come afferma espressamente l'art. 13, c. 2, lett. c) della legge n. 80/2005 - si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, c. 9, della legge n. 407/1990 e all'art. 4, c. 3, della legge n. 236/1993.

Il legislatore vuole perciò intendere che ai lavoratori si riconosce lo *status* soggettivo che ne può legittimare l'assunzione, agevolata, ai sensi di entrambe le norme citate.

Rimane fermo tuttavia che, in concreto, al momento dell'assunzione il datore di lavoro sarà tenuto ad optare per l'una o l'altra normativa di riferimento, chiedendo l'applicazione delle relative agevolazioni, secondo la particolare situazione giuridica del lavoratore.

Di conseguenza, in caso di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, sarà possibile fruire, per un periodo di trentasei mesi, della riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali nella misura del 50% ovvero all'esenzione totale nel caso si tratti di impresa artigiana o di impresa operante nel Mezzogiorno (2).

Alternativamente, il datore di lavoro (3) avrà diritto a fruire dei benefici previsti dall'art. 4, comma 3, della legge 19 luglio 1993, n. 236 (allegato 5), vale a dire:

- contribuzione a carico del datore di lavoro pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni, per un periodo di dodici mesi;
- contributo mensile di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, calcolato nella misura ivi prevista, ridotta di tre mesi, sulla base dell'età del lavoratore al momento dell'assunzione o ammissione.

In via generale, la concessione di tale ultima forma di incentivazione è, tra l'altro (4), subordinata alle seguenti condizioni:

- il lavoratore deve aver usufruito del trattamento straordinario di integrazione salariale per almeno tre mesi, anche discontinui, e deve fruirne al momento

dell'assunzione;

- l'azienda di provenienza del lavoratore deve risultare all'atto dell'assunzione, destinataria dell'intervento straordinario di integrazione salariale da almeno sei mesi continuativi.

Per espressa previsione di legge, nel caso di specie, per le assunzioni effettuate **entro il 31 dicembre 2005** il contributo mensile trova applicazione senza che rilevino le condizioni sopra elencate e senza la riduzione di tre mesi prevista dalla norma di riferimento.

Per tale specifica misura, è peraltro previsto il limite, per l'anno 2005, di 10 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, c. 7, della legge n. 236/1993.

A decorrere dal 1 gennaio 2006, invece, il contributo di cui sopra tornerà ad essere concesso nel rispetto dei limiti connessi alla fruizione da parte del lavoratore (almeno tre mesi) e all'ammissione dell'impresa ai trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria (da almeno sei mesi) e con l'applicazione della riduzione prevista dal citato art. 4, c. 3 (9 mesi di beneficio anziché 12).

Le modalità operative per la fruizione dei benefici sopra illustrati sono descritte al punto 7) della presente circolare.

3. Esclusione dai benefici.

Con riferimento a tutti i benefici introdotti con la disposizione in commento, il legislatore ripropone espressamente la condizione introdotta all'art. 8, c. 4-bis, dell'art. 223/1991 (5).

Di conseguenza, le agevolazioni non si applicano con riferimento ai lavoratori che siano stati collocati in mobilità o in cassa integrazione guadagni straordinaria, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento della sospensione o del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume o utilizza ovvero risulti con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo.

4. Adempimenti a carico dei datori di lavoro.

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni ex lege 223/1991 ovvero ex art. 4, c. 3, della legge n. 236/1993, i datori di lavoro sono tenuti a comunicare alla sede competente ogni necessaria informazione secondo le modalità già previste per l'ammissione ai

benefici di cui alle rispettive norme di riferimento.

Al riguardo, potrà ritenersi utile la modulistica già in uso, dovendosi tuttavia sottolineare che:

- le comunicazioni dovranno contenere l'esplicito riferimento alle specifiche situazioni di cui all'art. 13 , c. 2, lett. c) della legge n. 80/2005;
- con particolare riferimento alle assunzioni di lavoratori cassintegrati effettuate entro il 31 dicembre 2005, non occorrerà dichiarare la sussistenza dei requisiti relativi all'ammissione dell'azienda ai trattamenti CIGS e alla fruizione del trattamento da parte del lavoratore. Tale dichiarazione tornerà ad essere necessaria per le assunzioni che interverranno successivamente alla data sopra indicata.

Per quanto riguarda l'accesso alle agevolazioni ex art. 8, c. 9, della legge n. 407/1990, si osserva che non è necessaria alcuna attestazione da parte dei centri per l'impiego, dal momento che la normativa fa riferimento allo status di cassintegrato e prescinde, peraltro, dalla permanenza in CIGS da almeno 24 mesi.

Per tutte le fattispecie regolate dall'art. 13, c. 2, lett. c), i datori di lavoro dovranno inoltre indicare espressamente l'assenza delle situazioni descritte al punto 3 della presente circolare.

5. Adempimenti a carico delle sedi.

In relazione al beneficio previsto dall'art. 8, c. 4, della legge n. 223/1991 ovvero dall'art. 4, c. 3, della legge n. 236/1993, le sedi concretizzeranno al proprio interno le più ampie ed opportune sinergie (6), al fine di accertare e comunicare al datore di lavoro i dati di cui necessita (diritto, misura e durata del contributo mensile).

6. Modalità operative. Codifica aziende.

Le posizioni contributive relative ai datori di lavoro di cui al punto 1) saranno contrassegnate dal già previsto codice di autorizzazione "5Q"; quelle relative ai datori di lavoro di cui al punto 2) saranno contrassegnate dai già previsti codici di autorizzazione "5N" o "5Q".

7. Modalità di compilazione del mod. DM10/2.

Ai fini della corretta esposizione dei lavoratori in parola nel modello DM10/2, le aziende si atterranno alle istruzioni che seguono.

7.1. Lavoratori di cui al punto 1) .

I lavoratori andranno esposti nel quadro B-C utilizzando i nuovi codici tipo contribuzione in tabella, preceduti dall'apposito codice qualifica (1,2,O,Y):

CODICE	SIGNIFICATO
Z5	Lav.in mobilità ex art. 13, c.2 c.) L. 80/2005 ass. a tempo ind.
Z6	Lav.in mobilità ex art. 13, c. 2 c.) L. 80/2005 ass. a tempo det.
Z7	Lav.in mobilità ex art. 13, c. 2 c.) L. 80/2005 trasform. a tempo ind.

I datori di lavoro riporteranno:

- nella casella "n. dipendenti" il numero dei lavoratori interessati;
- nella casella "n. giornate" il numero delle giornate ovvero delle ore retribuite;
- nella casella "retribuzioni" l'ammontare delle retribuzioni complessive spettanti,
- nella casella "somme a debito del datore di lavoro" esporranno i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente (7).

Per il versamento del contributo in misura fissa a carico del datore di lavoro i codici precedenti devono essere utilizzati in abbinamento con il codice di nuova istituzione:

S127

Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti (senza INAIL). Esposizione del numero dei dipendenti, delle settimane e importo del contributo.

Ai fini poi del recupero del contributo mensile, di cui all' art. 8, c. 4, legge 223/1991, dovrà essere utilizzato nel quadro D del modello DM10/2 il codice importo di nuova istituzione "L612" avente il significato di " rec. beneficio 50% indennità mobilità".

Per il recupero di eventuali arretrati dovrà essere utilizzato nel quadro D del modello DM10/2 il codice "L613 " avente il significato di " rec. arretrati 50% indennità mobilità".

I datori di lavoro cui spetta il beneficio saranno contraddistinti dal già previsto codice di autorizzazione "5T".

7.2. Lavoratori di cui al punto 2) .

- I lavoratori, in relazione ai quali trova applicazione il beneficio ex art. 8, c. 9, L.407/1990, andranno esposti nel quadro B-C utilizzando i nuovi codici tipo contribuzione che seguono preceduti dall'apposito codice qualifica (1,2,O,Y):

CODICE	SIGNIFICATO
Z8	Lav.CIGS assunti da imprese Centro-Nord e non imprese del Mezz.ex art 13, c.2 c) L.80/2005
Z9	Lav.CIGS assunti da imprese Artigiane e imprese del Mezz.ex art 13, c.2 c) L.80/2005

I datori di lavoro riporteranno:

- nella casella "n. dipendenti" il numero dei lavoratori interessati;
- nella casella "n. giornate" il numero delle giornate ovvero delle ore retribuite;
- nella casella "retribuzioni" l'ammontare delle retribuzioni complessive spettanti,
- nella casella "somme a debito del datore di lavoro" esporranno in corrispondenza del codice "Z8" i contributi dovuti per i lavoratori interessati calcolati **al netto della quota di agevolazione spettante (50% dei contributi a carico del datore di lavoro) e dell'eventuale riduzione del contributo CUAFF** (ex art. 120, L. 388/2000) e in corrispondenza del codice "Z9" i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente (8).

- In relazione ai lavoratori di cui al punto 2), qualora i datori di lavoro optino per l'agevolazione di cui all'art. 4, comma 3, della legge 19 luglio 1993, n. 236, andrà utilizzato nel quadro B-C il nuovo codice tipo contribuzione che segue preceduto dall'apposito codice qualifica (1,2):

CODICE	SIGNIFICATO
Z4	Lav. CIGS art. 4, c. 3, della legge n. 236/1993.

I datori di lavoro riporteranno:

- nella casella "n. dipendenti" il numero dei lavoratori interessati;
- nella casella "n. giornate" il numero delle giornate ;
- nella casella "retribuzioni" l'ammontare delle retribuzioni complessive spettanti,
- nella casella "somme a debito del datore di lavoro" esporranno i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente (8).

Per il versamento del contributo in misura fissa a carico del datore di lavoro il codice precedente deve essere utilizzato in abbinamento con il codice di nuova istituzione:

S127

Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti (senza INAIL). Esposizione del numero dei dipendenti, delle settimane e importo del contributo.

Ai fini del recupero del contributo mensile, di cui all' art. 8, c. 4, legge 223/1991, dovrà essere utilizzato nel quadro D del modello DM10/2 il codice importo di nuova istituzione "**L614**" avente il significato di " rec. beneficio 50% indennità mobilità".

Per il recupero di eventuali arretrati dovrà essere utilizzato nel quadro D del modello DM10/2 il codice "**L615**" avente il significato di " rec. arretrati 50%

indennità mobilità”.

I datori di lavoro cui spetta il beneficio saranno contraddistinti dal già previsto codice di autorizzazione **“8T”**.

Il Direttore Generale

Crecco